

Comune di Roverè Veronese

Provincia di Verona

Regolamento

DISCIPLINA del COMMERCIO su AREE PUBBLICHE

- *Allegato al Piano Comunale del Commercio su Aree Pubbliche approvato con deliberazione n. 04 del Consiglio Comunale in data 16.01.2003;*
- *Modificato dalla deliberazione di C.C. n. 14 del 27.05.2004;*
- *Modificato dalla deliberazione di C.C. n. 17 del 30.06.2005;*
- *Modificato dalla deliberazione di C.C. n. 19 del 14.06.2007;*
- *Modificato dalla deliberazione di C.C. n. 32 del 30.11.2016*

INDICE SOMMARIO DEL REGOLAMENTO

CAPITOLO I - OGGETTO

Art. 1 - Oggetto

CAPITOLO II - MERCATI

Art. 1 - Piano dei mercati

Art. 2 - Produttori Agricoli

Art. 3 - abrogato

Art. 4 - Modalità di accesso degli operatori e sistemazione delle attrezzature di vendita

Art. 5 - Descrizione della circolazione pedonale e veicolare

Art. 6 - Modalità di tenuta e consultazione della Pianta delle Assegnazioni delle Concessioni

Art. 7 - abrogato

Art. 8 - Modalità di assegnazione dei posteggi ai precari

Art. 9 - Richiamo delle modalità di pagamento delle varie tasse e tributi comunali relativi all'occupazione di suolo pubblico e allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani

Art. 10 - abrogato

Art. 11 - Migliorie

Art. 12 - Scadenza delle concessioni poste in essere

Art. 13 - Durata delle concessioni

Art. 14 - Bando pubblico di assegnazione

Art. 15 - Formazione delle graduatorie

Art. 16 - Criteri per la revoca, la decadenza o la sospensione, la scadenza e la rinuncia dell'atto di concessione

Art. 17 - Definizione di corrette modalità di vendita

Art. 18 - Funzionamento del mercato

Art. 19 - Richiamo delle modalità di subingresso

Art. 20 - Richiamo alle norme igienico-sanitarie per la vendita di generi alimentari

Art. 21 - Spostamento del posteggio per motivi di pubblico interesse

Art. 22 - Eventuale sospensione del mercato e delle altre forme di vendita

Art. 23 - Soppressione del mercato o di posteggi

Art. 24 - Ampliamento dei posteggi

Art. 25 - Mercati straordinari

Art. 26 - Sanzioni pecuniarie e sanzioni accessorie

CAPITOLO III - FIERE

Art. 1 - Piano delle fiere

Art. 2 - Criteri e modalità per l'assegnazione dei posteggi

Art. 3 - Vendite a mezzo veicoli

Art. 4 - Calcolo del numero delle presenze

Art. 5 - Rispetto della normativa igienico sanitaria

Art. 6 - Tariffe per la concessione del suolo pubblico

Art. 7 - Norme in materia di funzionamento delle fiere

Art. 8 - Determinazione degli orari

CAPITOLO IV - AUTORIZZAZIONI TERMPORANEE

Art. 1 - Ambito di applicazione, indirizzi e modalità

CAPITOLO V - COMMERCIO ITINERANTE

Art. 1 - Autorizzazioni per l'esercizio del commercio in forma itinerante

Art. 2 - Zone vietate

Art. 3 - Svolgimento del commercio itinerante

Art. 4 - Vendite a domicilio

CAPITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 1 - Sanzioni

Art. 2 - Variazione dimensionamento e localizzazione posteggi

Art. 3 - Rinvio a disposizioni di legge

Art. 4 - Abrogazione di precedenti disposizioni

CAPITOLO I - OGGETTO

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività di commercio sulle aree pubbliche nel territorio comunale, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla legge regionale n. 10 del 6 aprile 2001 (di seguito indicata come "legge regionale") e dal Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (di seguito indicato come "decreto legislativo").
2. Il regolamento viene approvato o modificato dal Consiglio Comunale, sentite le rappresentanze locali delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale.
3. Le disposizioni contenute nell'articolo 15 cap. I (formazione graduatorie) del presente regolamento disciplinano solo la prima fase di applicazione, così come definita dall'articolo 2 lettera a) dell'Intesa raggiunta nella Conferenza unificata Stato Regioni del 5 Luglio 2012, e non potranno essere utilizzate per i successivi concorsi che si dovessero bandire a seguito di scadenza di tali concessioni, ovvero al termine della durata prevista dall'articolo 13 del presente regolamento.

CAPITOLO II - MERCATI

Art. 1 - Piano dei mercati

1. I mercati che si svolgono nel territorio comunale sono individuati dal Consiglio Comunale con deliberazione di cui all'art.2 della legge regionale di approvazione del piano del commercio su aree pubbliche, avente validità triennale e comunque fino all'adozione di un nuovo piano.
2. Le aree da destinare a sede dei mercati sono stabiliti dal Consiglio Comunale nella deliberazione di cui al comma 1, approvando apposite schede (Allegato A - scheda 1 e 2) distinte per singolo mercato a cui è allegata la planimetria, indicante la superficie dei singoli posteggi e la relativa numerazione, la loro dislocazione, la suddivisione in settori ed eventuali tipologie merceologiche. La planimetria è consultabile, durante l'orario di apertura al pubblico degli Uffici Comunali, presso l'ufficio tributi e commercio.

Art. 2 - Produttori agricoli

1. I produttori agricoli singoli o associati di cui all'articolo 2135 del Codice Civile, regolarmente iscritti all'apposito registro, possono effettuare la vendita dei prodotti provenienti in misura prevalente dalle proprie colture o allevamenti in conformità alle disposizioni dell'articolo 4 del Decreto Legislativo 18 Maggio 2001 n. 228. Potranno altresì effettuare l'attività di vendita su area pubblica in forma itinerante o con l'utilizzo di posteggio e su qualsiasi area privata della quale possano dimostrare formalmente la disponibilità.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività in forma itinerante dovranno essere rispettate le disposizioni e le limitazioni previste dal presente Regolamento relative all'esercizio dell'attività commerciale su area pubblica in forma itinerante.
3. L'attività di vendita da parte dei produttori agricoli mediante l'uso di posteggio potrà avvenire, fermo restando il possesso della comunicazione di cui all'articolo 4 del D.Lgs 228/2001, nei posteggi espressamente previsti per tale tipologia di attività e in quelli eventualmente rimasti liberi la cui assegnazione avverrà ai sensi dell'art.8.

4. L'esercizio dell'attività in forma itinerante è soggetto alla presentazione della comunicazione prevista dall'articolo 4 del D.Lgs 228/2001 al Comune dove ha sede l'azienda agricola. L'esercizio dell'attività mediante l'uso di posteggio necessita del rilascio della concessione attraverso la partecipazione al bando pubblico di cui gli articoli 14 e 15. I produttori agricoli possono, previo possesso della comunicazione, partecipare alle operazioni di spunta relative ai posteggi loro riservati nel rispetto delle indicazioni dell'articolo 8 in quanto applicabili.
5. Ai fini dell'esercizio dell'attività commerciale mediante l'uso di posteggio o di partecipazione alle operazioni di spunta si applicano ai produttori agricoli le disposizioni previste in materia di DURC di cui all'art. 4 bis della legge regionale.
6. I produttori possono consentire il consumo immediato dei prodotti alimentari anche dopo che questi abbiano subito trasformazioni o manipolazioni compreso la cottura, nel rispetto delle norme igienico sanitarie e in assenza del servizio assistito di somministrazione.
7. La vendita in locali chiusi, anche se facenti parte dell'azienda agricola stessa è consentita previa comunicazione al comune competente per territorio ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 228/2001.

Art. 3 - ABROGATO.

Art. 4 - Modalità di accesso degli operatori e sistemazione delle attrezzature di vendita

1. I banchi, gli autoservizi, le attrezzature devono essere collocati nello spazio appositamente delimitato dalla planimetria. Tale spazio dovrà essere delimitato in modo visibile con dei segni posti a terra, o, ove questo non sia possibile, con dei chiari punti di riferimento

Art. 5 - Descrizione della circolazione pedonale e veicolare

1. Dalle ore 7.30 alle ore 13.30 è vietata la circolazione dei veicoli nell'area destinata al mercato, fatti salvi i mezzi di emergenza.
2. E' inoltre vietata la sosta dei veicoli nei tratti liberi. I veicoli per il trasporto della merce e dell'altro materiale in uso agli operatori del settore possono sostare sull'area di mercato purché lo spazio globale occupato rientri nelle dimensioni del posteggio loro assegnato. E' autorizzabile l'ampliamento del posteggio (es.: a seguito di sostituzione del mezzo....) a patto che vi sia un adeguato spazio disponibile per tale operazione, che non sia altrimenti occupato e che non intralci il passaggio degli automezzi di emergenza.
3. Il Comune assicura il rispetto del divieto di circolazione veicolare posizionando idonea transennatura ed assicurando la necessaria sorveglianza da parte della Polizia municipale.
4. Nel caso in cui la sosta dei veicoli di trasporto merce e di altro materiale in uso agli operatori non sia possibile, dovranno essere posteggiati in Via Dante presso il parcheggio "al Marioto".

Art. 6 - Modalità di tenuta e consultazione della Pianta delle Assegnazioni delle Concessioni

1. Presso l'Ufficio Tributi-Commercio deve essere tenuto a disposizione degli operatori e di chiunque abbia interesse, l'originale della planimetria di mercato, con l'indicazione dei posteggi indicati con numeri arabi, nonché i dati di assegnazione di ogni concessione, la superficie assegnata, la data di scadenza, divisi tra alimentare e non-alimentare e imprenditori agricoli.

2. Ogni qualvolta siano assunti provvedimenti comunali al riguardo, l'Ufficio Commercio ha l'obbligo di provvedere all'aggiornamento delle Assegnazioni delle Concessioni e comunicarlo alla Regione.
3. Copia della planimetria e delle Assegnazioni delle Concessioni è depositata presso il Comando di Polizia Municipale per il Servizio di Vigilanza e, limitatamente ai generi alimentari, è inviata all'ASL competente per il territorio.

Art. 7 - ABROGATO

Art. 8 - Modalità di assegnazione dei posteggi ai precari

1. I concessionari di posteggi non presenti all'ora stabilita nella scheda mercato (allegato A - scheda 1, 2), non potranno più accedere alle operazioni mercatali della giornata e saranno considerati assenti.
2. I posteggi liberi all'orario di inizio sono assegnati, per quel giorno, agli operatori precari aventi titolo.
3. Gli operatori "precari" dovranno esibire all'atto della spunta l'autorizzazione di tipo a) o b), di cui all'art. 28 del Decreto legislativo 114/98, in originale, ed essere muniti di idonea attrezzatura per esercitare l'attività.
4. L'assegnazione dei posteggi avviene in base all'ordine in "Graduatoria precari", che viene formata dando le seguenti priorità, nell'ordine:
 - a) all'operatore che ha il più alto numero di presenze sul mercato, quale che sia la sua residenza o sede o nazionalità. A tal fine si evidenzia che, ai sensi del Decreto legislativo 114/98, il numero di presenze nel mercato è definito come il numero delle volte che l'operatore si è presentato nel mercato prescindendo dal fatto che egli vi abbia potuto o no svolgere l'attività;
 - b) all'operatore che vanta la maggiore anzianità nell'attività desumibile dal R.E.A..
5. Per conseguire una presenza l'operatore deve essersi presentato alla "spunta" nel mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, purché ciò non dipenda da sua rinuncia per motivi non legati alle dimensioni del posteggio.

Art. 9 - Richiamo delle modalità di pagamento delle varie tasse e tributi comunali relativi all'occupazione di suolo pubblico e allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

1. La tassa per la occupazione del suolo pubblico deve essere corrisposta con le modalità indicate nel regolamento comunale per la occupazione di spazi ed aree pubbliche.
2. I tributi dovranno essere versati secondo le norme previste nel Regolamento della Tassa occupazione suolo pubblico e nel Regolamento Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani. Per le concessioni giornaliere è ammesso il pagamento agli Agenti di Polizia municipale i quali rilasceranno regolare ricevuta.

Art. 10 - ABROGATO

Art. 11 - Migliorie di ubicazione

1. Il Comune, prima di comunicare i dati relativi ai posteggi liberi sul proprio territorio, informa i titolari di posteggio dello specifico mercato, che possono presentare domanda per migliorare la propria posizione.
2. La procedura di assegnazione per migliororia prevede che il Comune invii a tutti gli operatori dello specifico mercato la comunicazione relativa al posto resosi libero invitando gli stessi a dichiarare, se sono interessati o meno a modificare la propria posizione. L'operatore dovrà comunicare al Comune con lettera raccomandata o a mano al protocollo dell'Ente che firmerà per ricevuta, a partire dal 15 giorno e non oltre 30 giorni dalla comunicazione ricevuta, la volontà di migliorare la propria posizione sia riguardo al posto resosi libero sia sugli altri posti che a catena si rendessero liberi.
3. La mancata comunicazione da parte dell'operatore sarà intesa quale volontà di non modificare la propria posizione.
4. Il Comune inviterà gli operatori che ne avranno fatto richiesta ad apposita riunione per definire le assegnazioni in migliororia che dovranno tener conto della ripartizione nel mercato tra i diversi settori merceologici
5. L'assegnazione viene effettuata secondo i seguenti criteri, nell'ordine: a) anzianità di presenza nel mercato come risultante dalla "Graduatoria assegnatari"; b) rispetto dell'ordine cronologico della domanda.
6. Il Comune, prima di Comunicare alla Regione gli identificativi del posto resosi libero, e comunque dopo aver soddisfatto le eventuali migliorie richieste, potrà procedere alla soppressione totale o parziale del posto per motivi di pubblica utilità (transito mezzi di soccorso, viabilità...) come consentito al punto 2 parte III del D.G.R. 20 luglio 2001 n.1902.

Art. 12 - Scadenza delle concessioni poste in essere

1. Le concessioni di posteggi poste in essere alla data di entrata in vigore dell'Intesa raggiunta nella Conferenza Unificata Stato Regioni del 5 Luglio 2012, avranno le seguenti scadenze:
 - a) le concessioni in essere con scadenza decennale nel periodo transitorio compreso fra l'8 maggio 2010 (data di entrata in vigore del D.Lgs 59/2010) e il 5 luglio 2012 (data di pubblicazione dell'Intesa raggiunta nella Conferenza Unificata Stato Regioni) si intendono automaticamente prorogate fino al giorno 7 maggio 2017 compreso;
 - b) le concessioni con scadenza decennale nei 5 (cinque) anni successivi al giorno 5 luglio 2012 si intendono prorogate fino al giorno 4 luglio 2017 compreso;
 - c) le concessioni scadute prima dell'8 Maggio 2010 mantengono la loro normale scadenza in seguito al rinnovo decennale operato;

Art.13 - Durata delle concessioni

1. Le concessioni di suolo pubblico dei mercati, dei posteggi isolati e delle fiere, assegnate a seguito della conclusione dei bandi di assegnazione che si svolgeranno nel periodo 2017 - 2020 hanno una durata di 12 anni.

Art. 14 - Bando pubblico di assegnazione

1. Il rilascio dell'autorizzazione e la contestuale concessione di posteggio nei mercati, nelle fiere, o nei posteggi isolati o la concessione di posteggio nelle fiere promozionali, sono rilasciate attraverso appositi bandi che saranno pubblicati all'albo pretorio e sul sito web istituzionale del Comune, secondo le modalità ed i termini previsti dalla normativa regionale, e da ultima dalla D.G.R.V. 1552 del 10 ottobre 2016.
2. Il bando dovrà prevedere i termini e le modalità di presentazione delle domande, le forme di pubblicazione delle graduatorie ed i tempi di rilascio dell'autorizzazione e contestuale concessione di posteggio.

3. Di norma entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza del bando il Comune provvederà a formulare la graduatoria sulla base delle indicazioni contenute nei successivi articoli.
4. La graduatoria dei partecipanti al bando sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi. Nell'ipotesi di errori o omissioni, gli operatori interessati potranno presentare memorie scritte entro il termine previsto per la pubblicazione, trascorso il quale la graduatoria si intenderà definitiva.
5. I partecipanti al bando non concessionari uscenti, risultanti idonei in graduatoria, potranno scegliere, tra i posteggi non assegnati, decorsi i tempi di cui al comma 4, il posteggio di loro gradimento sulla base della planimetria del mercato o dell'area che verrà messa a loro disposizione. Tale scelta avverrà seguendo l'ordine della graduatoria, nel rispetto del settore merceologico, specializzazione o riserva di posteggio, risultante dall'espletamento del bando.
6. Non è consentito al medesimo soggetto giuridico di essere titolare di oltre 2 (due) autorizzazioni e concessioni di suolo pubblico per il medesimo settore merceologico nei mercati costituiti con non oltre 100 (cento) posteggi; tale limite viene elevato a 3 (tre) per i mercati che hanno una consistenza superiore.
7. Le graduatorie rese definitive ai sensi del comma 4 avranno validità e durata eguale a quella delle concessioni messe a bando o fino al loro esaurimento, e ad esse si attingerà al fine di rilasciare le ulteriori concessioni che, nel rispetto del settore merceologico, specializzazione o riserva di posteggio, si dovessero rendere definitivamente libere dopo le operazioni di assegnazione previste dal comma 5.
8. Solo nella fase di prima applicazione dell'assegnazione delle concessioni nell'ipotesi che l'assegnatario disponga di un veicolo, di sua proprietà già prima della pubblicazione del bando di concorso, di dimensioni tali da necessitare di uno spazio maggiore, l'amministrazione comunale, nei limiti della disponibilità dell'area e nel rispetto dei diritti dei restanti operatori, potrà procedere ad ampliare le dimensioni della concessione e se necessario procedere allo spostamento della concessione stessa, anche al fine di assicurare le migliori condizioni di sicurezza.
9. Le eventuali modifiche apportate alla reale situazione mercatale ai sensi del precedente comma sono sanate, successivamente ad un congruo periodo di sperimentazione, previa concertazione e con approvazione delle modifiche al piano delle aree.

Art. 15 - Formazione delle graduatorie

1. Nei mercati e nei posteggi isolati, i punteggi utili al fine di formare le graduatorie di cui all'articolo 14 comma 3, potranno avere un totale complessivo di massimo 100 punti e sono ricavati sulla base dei seguenti indicatori:
 - a) anzianità dell'esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva, nel registro delle imprese per il commercio su aree pubbliche; l'anzianità è riferita a quella del soggetto titolare al momento della partecipazione al bando, cumulata a quella dell'eventuale dante causa.
Punteggi:
 - anzianità di iscrizione fino a 5 anni = punti 40
 - anzianità di iscrizione maggiore di 5 anni e fino a 10 anni = 50 punti
 - anzianità di iscrizione oltre 10 anni = punti 60.
 - b) anzianità acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione: si attribuisce un punteggio pari a 40 punti per il soggetto titolare della concessione in scadenza al momento della presentazione della domanda. In caso di selezione per posteggi esistenti, ma vacanti, il punteggio di cui alla presente lettera è attribuito a chi vanta la maggiore anzianità di spunta sull'intera area commerciale.
2. In via residuale, a parità di punteggio totale la domanda è valutata in base all'ordine cronologico di presentazione della domanda.

3. Il punteggio previsto dal comma 1 lettera b), in conformità a quanto indicato al punto 2 lettera a) dell'Intesa raggiunta nella Conferenza Unificata Stato Regioni del 5 Luglio 2012, è attribuibile solamente a chi risulti titolare del titolo abilitativo ovvero intestatario dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale n. 10/2001.
4. A seguito del rilascio dell'autorizzazione e della contestuale concessione di posteggio, le presenze maturate alle operazioni di spunta dall'operatore nel posteggio oggetto del bando, facenti parte del titolo abilitativo utilizzato al fine della partecipazione, vengono azzerate.
5. I posteggi ubicati in zone di particolare pregio, storico, artistico, monumentale ecc. eventualmente indicate nel piano delle aree comunale, sono soggetti all'attribuzione di uno specifico punteggio, inserito nel bando pubblico di assegnazione, qualora si dichiarino disposti ad utilizzare la struttura commerciale che sarà indicata dal comune. Ulteriore punteggio aggiuntivo sarà assegnato a coloro che saranno disponibili a limitare la merceologia della propria attività, sempre secondo quanto indicato nel bando pubblico sopra citato. Il punteggio, le caratteristiche strutturali e le limitazioni merceologiche potranno variare in relazione alla zona che si intende tutelare.
6. Per le fiere e le fiere promozionali la maggiore professionalità acquisita nel posteggio messo a bando è riferita al titolare del titolo abilitativo, intendendo per esso quello individuato al precedente comma 3, ed è ottenuta con il maggior numero di presenze maturate dall'interessato e non potrà superare il numero di edizioni che si svolgono nel periodo stabilito di durata della concessione. Su tale base quindi i punteggi previsti dal comma 1 lettera b) del presente articolo saranno applicabili nella misura di: 4 (quattro) punti per ogni anno di partecipazione all'edizione della fiera o fiera promozionale sia da parte dell'interessato che del suo dante causa; si applicheranno inoltre i punteggi previsti dal precedente comma 5.
7. In caso di parità di punteggio fra più operatori sarà data la precedenza a colui che posseda la maggiore anzianità di iscrizione al registro delle imprese quale azienda attiva per il commercio su area pubblica riferita al soggetto partecipante al bando.
8. Per i bandi previsti dal precedente comma 6 si applicano le disposizioni previste dal comma 4.

Art. 16 - Criteri per la revoca, la decadenza o la sospensione, la scadenza e la rinuncia dell'atto di concessione

1. Il Responsabile di area competente, con proprio provvedimento, dispone la revoca o la decadenza dell'atto di concessione nei casi previsti dall'art. 5 comma 1 della Legge regionale 6 aprile 2001, n. 10, dopo aver accertato la fattispecie contestandola all'interessato e fissando un termine per le controdeduzioni. Passato inutilmente tale termine il Responsabile di area provvede all'emanazione del provvedimento di revoca.
2. Le assenze di cui al precedente comma si riferiscono esclusivamente al titolare della concessione. In caso di società le assenze per malattia, gravidanza o servizio militare possono essere riferite esclusivamente al rappresentante legale, salvo che la società abbia preventivamente designato il socio che normalmente partecipa al mercato; In questo caso le assenze possono essere giustificate esclusivamente con riferimento al socio designato. Qualora l'operatore sia titolare di più posteggi nella stessa giornata, anche in più mercati, può usufruire delle citate cause giustificative purché risulti assente in tutti i predetti posteggi.
3. Ai sensi dell'art. 5 comma 3 della Legge regionale 6 aprile 2001 n. 10, il Responsabile di area, sospende l'autorizzazione nei casi previsti dall'art. 29 comma 3 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. Si considerano di particolare gravità:

- a) le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti la pulizia del posteggio e delle aree mercatali;
 - b) il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo;
 - c) la vendita di prodotti di tipologia merceologica diversa da quella specifica autorizzata in particolari posteggi.
4. La concessione è sospesa per 15 giorni consecutivi per accertato omesso pagamento della tassa, con le modalità previste dal regolamento per l'occupazione di spazi e aree pubbliche. In tal caso, contestualmente alla concessione di suolo viene sospesa anche la relativa autorizzazione d'esercizio.
 5. La concessione è revocata qualora, decorsi 30 giorni dalla notifica del provvedimento di sospensione di cui al comma 1, non sia stato effettuato il pagamento della tassa. Contestualmente alla concessione viene revocata anche la relativa autorizzazione d'esercizio.
 6. L'eventuale comunicazione di rinuncia alla concessione va inviata al Responsabile di area competente, allegando alla medesima l'originale dell'atto di concessione. L'atto di rinuncia è irrevocabile ed acquista efficacia con la presentazione all'Ufficio protocollo del Comune.
 7. Ai sensi dell'art. 7, comma 1, della L. 241/1990, nel caso di trasferimento in gestione di azienda o ramo d'azienda, l'avvio del procedimento di revoca dell'autorizzazione per decadenza dalla concessione di posteggio o per altro dei motivi di cui all'art. 5, comma 1, L.R. 10/2001 deve essere comunicato anche al titolare originario dell'autorizzazione che ha affidato in gestione l'azienda.

Art. 17 - Definizione di corrette modalità di vendita

1. Gli operatori sono obbligati a tenere pulito lo spazio da loro occupato ed al termine delle operazioni di vendita debbono raccogliere i rifiuti secondo le modalità di raccolta previste dal Comune.
2. Con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.
3. Le tende di protezione dei banchi e quant'altro avente tale finalità, devono essere sollevate di almeno due metri dal suolo e non possono sporgere oltre due metri dalla verticale del limite di allineamento.
4. I posteggi dovranno essere separati tra loro di almeno 50 centimetri.
5. E' permesso sovrapporre, lateralmente tra banco e banco, le tende di copertura con il preventivo assenso di tutti gli operatori interessati. Il calcolo della superficie, in questo caso, non dovrà tenere conto della porzione di tenda che supererà lateralmente la concessione assegnata.
6. E' vietato annunciare con grida, clamori e mezzi sonori il prezzo e la qualità delle merci poste in vendita. E' consentito l'uso di apparecchi atti all'ascolto di dischi, musicassette, CD e similari, purché il volume sia al minimo e tale da non recare disturbo agli operatori collocati negli spazi limitrofi, nonché ai residenti.

7. Ai sensi dell'art. 14 comma 1° del D.Lgs. n. 114/1998 i prodotti esposti per la vendita su aree pubbliche in forma itinerante o su posteggio devono, indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre idonee modalità. La violazione è punita con sanzione di cui all'art. 22, comma 3 del D.Lgs. n. 114/1998.

Art. 18 - Funzionamento del mercato

1. Il mercato è gestito dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi di mercato.
2. Gli Uffici preposti, sentite le rappresentanze locali delle Associazioni degli operatori su aree pubbliche maggiormente rappresentative a livello regionale, hanno facoltà di emanare ordini di servizio in ottemperanza alle norme vigenti, agli indirizzi dell'amministrazione comunale o in virtù delle funzioni ad essi direttamente attribuite dallo statuto comunale, allo scopo di garantire il regolare svolgimento delle attività di mercato.
3. Ai sensi dell'art. 7 comma 3 della Legge regionale 6 aprile 2001, n. 10, i mercati, previa convenzione con il Comune, che preveda comunque l'espletamento da parte dello stesso delle attività istituzionali a garanzia di tutti gli operatori, possono essere svolti anche su aree private purché previste negli strumenti urbanistici ed inserite nella programmazione comunale e possono essere gestiti anche da consorzi di operatori.
4. Il Sindaco può fissare, in caso di comprovate esigenze pubbliche, gli orari di carico e scarico delle merci, di allestimento delle attrezzature di vendita e di sgombero dell'area di mercato anche in deroga a quelli stabiliti nella scheda mercato e posteggio isolato.
5. I concessionari non possono occupare superficie maggiore e diversa da quella assegnata.
6. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato, anche in caso di suo prolungamento, fatte salve cause di forza maggiore dovute a particolari condizioni climatiche, a problemi di salute o ad impossibilità documentata di permanenza nel mercato, considerando, in caso contrario, l'operatore assente a tutti gli effetti.

Art. 19 - Richiamo delle modalità di subingresso

1. In relazione ai subingressi si applicano le disposizioni di cui all'art. 6 della Legge 6 aprile 2001, n. 10.

1-bis. Ai sensi dell'art. 2556 , comma 2, del Codice Civile i contratti che hanno ad oggetto il trasferimento della proprietà o del godimento dell'azienda o di ramo d'azienda devono essere redatti in forma pubblica o per scrittura privata autenticata.

1-ter. Il subentrante acquisisce i titoli di priorità posseduti dal precedente titolare, ad eccezione dell'anzianità di iscrizione al REA. Il subentrante acquisisce anche le assenze non giustificate eventualmente effettuate dall'originario titolare dell'autorizzazione. L'operatore che trasferisce la gestione o la proprietà dell'azienda per atto tra vivi, deve indicare, nel relativo contratto, il numero delle assenze non giustificate effettuate con riferimento all'autorizzazione afferente allo specifico ramo d'azienda.

2. Lo scambio consensuale dei posteggi, purché dello stesso settore merceologico o della stessa tipologia merceologica, tra due titolari nello stesso mercato avviene solamente a

seguito di cessione di ramo d'azienda tra le parti, in conformità alla normativa del presente articolo.

Art. 20 – Richiamo alle norme igienico-sanitarie per la vendita di generi alimentari

1. La vendita e la somministrazione dei generi alimentari è soggetta alla vigilanza ed al controllo dell'autorità sanitaria.
2. La materia è disciplinata dall'Ordinanza del Ministero della Sanità 2 marzo 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, per la parte non espressamente indicata, dal T.U. leggi sanitarie e regolamento Comunale d'Igiene e Veterinaria, nonché dalla Legge 283/62 e relativo regolamento di attuazione n. 382/1980, e successive modifiche ed integrazioni.
3. Il mancato rispetto delle norme di carattere igienico-sanitario dà luogo, oltreché all'applicazione delle sanzioni previste dalle specifiche norme di settore, alla sospensione della concessione del posteggio.

Art. 21 – Spostamento del posteggio per motivi di pubblico interesse

1. Il Consiglio Comunale per motivi di pubblica utilità quali, ad esempio, il passaggio dei mezzi di soccorso, nuove esigenze di viabilità od altro, può spostare la collocazione di operatori previa consultazione con le Associazioni di Categoria degli operatori più rappresentative.
1-bis. L'attuazione del trasferimento deve essere preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 7 della L.n. 241/90, tenuto conto anche dell'art.11 della stessa Legge.
2. Qualora si debba procedere allo spostamento del posteggio per motivi di pubblico interesse, il nuovo posteggio dovrà essere individuato, tenendo conto delle indicazioni dell'operatore, secondo i seguenti criteri di priorità:
 - nell'ambito dei posteggi eventualmente disponibili in quanto non assegnati;
 - nell'ambito delle aree di mercato mediante l'istituzione di un nuovo posteggio, che abbia le caratteristiche dimensionali e commerciali più simili possibili a quello revocato, dato atto che in tal caso non si modifica comunque il dimensionamento complessivo del mercato ed il numero di posteggi in esso previsti.
3. Lo spostamento del posteggio può essere temporanea.
4. In caso di trasferimento di tutto il mercato o di singoli posteggi devono essere adottate le soluzioni che consentano agli operatori di disporre di una superficie avente le stesse dimensioni e di un posteggio quanto più possibile simile.

Art. 22 – Eventuale sospensione del mercato e delle altre forme di vendita

1. Qualora la giornata di svolgimento del mercato cada in un giorno festivo, ai sensi dell'art. 8 della Legge regionale 6 aprile 2001, n. 10, lo stesso deve essere anticipato o posticipato oppure effettuato in deroga, nella medesima giornata, come previsto dal calendario di cui al comma 3 dello stesso articolo.

Art. 23 - Soppressione del mercato o di posteggi

1. Il consiglio comunale può disporre, sentite le rappresentanze locali delle associazioni degli operatori e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale, la soppressione di mercati esistenti o di singoli posteggi, in presenza delle seguenti condizioni:

- a) caduta sistematica della domanda;
- b) rilevante riduzione della capacità attrattiva del mercato;
- c) mancato utilizzo dei posteggi esistenti, anche da parte degli operatori precari, per almeno dodici mesi.

Art. 24 - Ampliamento dei posteggi

1. I posteggi di regola devono avere una superficie tale da poter essere utilizzati con gli autoveicoli attrezzati come punti di vendita. Qualora il titolare del posteggio impieghi uno di tali autoveicoli e la superficie dell'area concessa sia insufficiente, può richiedere che la stessa venga ampliata e, ove impossibile, di essere trasferito. La richiesta di ampliamento viene accolta dal responsabile di area competente ove sia disponibile il necessario spazio; in caso contrario il responsabile di area competente valuta, ove possibile, di concedere il trasferimento.
2. L'ampliamento di posteggi per motivi diversi da quelli indicati al comma 1 può essere deliberato dal Consiglio comunale mediante modifica del piano.

Art. 25 - Mercati straordinari

1. Ai mercati straordinari partecipano gli operatori titolari del posteggio nel mercato e, in caso di carenza di questi, gli operatori precari inseriti nella "Graduatoria precari".
2. Un agente di Polizia Municipale procede preventivamente alla rilevazione degli operatori che intendono partecipare al mercato straordinario o al mercato festivo.
3. E' possibile, nel caso in cui il numero di partecipanti sia inferiore al totale, delimitare le aree riducendo la superficie complessiva del mercato.
4. Gli operatori titolari di posteggio in una via soppressa scelgono secondo la loro posizione in graduatoria e secondo il settore merceologico, nell'ambito dei posteggi rimasti liberi.
5. Gli operatori precari effettuano la spunta solo per i posteggi non occupati nell'ambito del mercato ridotto.

Art. 26 - Sanzioni pecuniarie e sanzioni accessorie

1. Per ogni violazione alle norme regolamentari si applicano le sanzioni come specificate al successivo articolo 37.

CAPITOLO III- FIERE

Art.1 - Piano delle fiere

1. Le fiere che si svolgono nel territorio comunale sono individuate dal Consiglio Comunale con la deliberazione di cui all'art. 2 della legge regionale di approvazione del piano del commercio su aree pubbliche, avente validità triennale e comunque fino all'adozione di un nuovo piano.
2. Le aree da destinare a sede della fiera sono stabilite dal Consiglio Comunale nella deliberazione di cui al comma 1, approvando apposite schede (Allegato B scheda 3,4) distinte per singola fiera a cui è allegata la planimetria, indicante la superficie dei singoli

posteggi e la relativa numerazione, la loro dislocazione, la suddivisione in settori ed eventuali tipologie merceologiche. La planimetria è consultabile, durante l'orario di apertura al pubblico degli Uffici Comunali, presso l'ufficio commercio.

Art. 2 – Criteri e modalità per l'assegnazione dei posteggi

1. Per i criteri e modalità di assegnazione dei posteggi si rinvia a quanto stabilito dagli artt. 14 e 15 del presente regolamento;

Art. 3 – Vendite a mezzo veicoli

1. E' consentito l'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari mediante l'uso di veicoli, se appositamente attrezzati ed in possesso delle caratteristiche stabilite dall'Ordinanza del Ministro della Sanità 2 marzo 2000.

Art.4 – Calcolo del numero delle presenze

1. E' confermata la validità delle graduatorie esistenti alla data di entrata in vigore della Legge regionale 6 aprile 2001, n. 10, tenuto conto dei successivi aggiornamenti.
2. La mancata presenza per due anni consecutivi, fatto salvo quanto previsto dalle Leggi in vigore, produce l'esclusione dalla graduatoria, la decadenza dalla concessione.

Art. 5 – Rispetto della normativa igienico sanitaria

1. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico-sanitario stabilite, oltreché dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia, dall'Ordinanza del Ministro della Sanità del 2 marzo 2001 a cui vengono adeguati regolamenti comunali d'igiene per le parti di competenza.
2. Il mancato rispetto delle norme di carattere igienico-sanitario dà luogo, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalle medesime anche la sospensione o la decadenza dalla concessione del posteggio.

Art. 6 – Tariffe per la concessione del suolo pubblico

1. Le tariffe per la concessione del suolo pubblico sono determinate sulla base dei relativi regolamenti comunali in vigore.

Art. 7 – Norme in materia di funzionamento delle fiere

1. La fiera è gestita dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi salvo che non si proceda, per questi ultimi, all'affidamento a soggetto esterno sulla base di uno schema di convenzione.
2. Ai sensi dell'art. 7 comma 3 della Legge regionale 6 aprile 2001, n. 10, le fiere, previa convenzione con il Comune, che preveda comunque l'espletamento da parte dello stesso delle attività istituzionali a garanzia di tutti gli operatori, possono essere svolte anche su aree private purché inserite nella programmazione comunale e possono essere gestiti anche da operatori, loro consorzi o cooperative o associazioni di categoria.
3. Gli Uffici preposti hanno facoltà di emanare ordini di servizio in ottemperanza alle norme vigenti, agli indirizzi dell'amministrazione comunale o in virtù delle funzioni ad essi

direttamente attribuite dalla legge e dallo statuto comunale, allo scopo di garantire il regolare svolgimento delle attività

4. Al servizio di vigilanza provvede la Polizia Municipale.
5. Gli orari di carico e scarico delle merce di allestimento delle attrezzature di vendita e di sgombero dell'area di mercato sono stabilite nella scheda della fiera.
6. I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare spazi comuni riservati al transito.
7. E' vietato l'utilizzo di mezzi sonori fatto salvo quanto previsto al comma 8.
8. E' consentito l'uso di apparecchi atti a consentire l'ascolto di dischi, musicassette, C.D. e similari e battitori purché il volume sia minimo e tale da non recare disturbo agli stessi operatori negli spazi limitrofi.
9. E' consentito mantenere nel posteggio i propri veicoli, siano essi attrezzati o meno per l'attività di vendita, a condizione che rientrino entro lo spazio destinato al posteggio assegnato.
10. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata della fiera, considerando in caso contrario l'operatore assente a tutti gli effetti.

Art. 8 - Determinazione degli orari

1. Ai sensi dell'art. 13 della Legge regionale 6 aprile 2001, n. 10, l'orario di vendita è stabilito dal Sindaco.

CAPITOLO IV - AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE

Art. 1 - Ambito di applicazione, indirizzi e modalità

1. Il rilascio di autorizzazioni temporanee da esercitarsi su suolo pubblico è effettuato, ai sensi dell'art. 3 della L.R. n.10 del 06 aprile 2001, in occasione di manifestazioni straordinarie.
2. L'autorizzazione viene rilasciata nei limiti dei posteggi eventualmente individuati per l'area interessata alla manifestazione, in base all'ordine cronologico di ricezione delle domande e, in caso di parità, in base all'anzianità d'iscrizione al R.E.A.
3. Le autorizzazioni rilasciate dal Comune sono temporanee, valide per la durata della manifestazione, e rilasciate solo a ditte già iscritte al registro delle imprese in possesso dei requisiti di all'art 5 del Decreto Legislativo e nei limiti dei posteggi in esse eventualmente previsti dallo stesso Comune.

CAPITOLO V - COMMERCIO ITINERANTE

Art. 1 - Autorizzazioni per l'esercizio del commercio in forma itinerante

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante di cui all'art. 28, comma 1, lettera b), del decreto legislativo, è rilasciata dal responsabile di area competente, ed è rilasciata solo a persone fisiche o a società di persone.

2. Il richiedente, se persona fisica, deve avere la residenza nel Comune che rilascia l'autorizzazione; se società di persone, e deve avervi la sede legale.
3. Per ottenere l'autorizzazione di cui al comma 1 deve essere inoltrata domanda al Comune, nella quale devono essere precisati:
 - a) generalità complete dell'interessato. Se persona fisica: cognome e nome; luogo e data di nascita, residenza. Se società di persone: ragione sociale; sede legale; cognome e nome; luogo e data di nascita del legale rappresentante;
 - b) codice fiscale/partita IVA/iscrizione registro imprese;
 - c) il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 5 del decreto legislativo;
 - d) il settore od i settori merceologici richiesti;
 - e) di non essere titolare di altra autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante.
4. Qualora la domanda non sia regolare o completa, il responsabile di area competente ne dà comunicazione al richiedente entro quindici giorni, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza.
5. La domanda di rilascio dell'autorizzazione si intende accolta qualora il Responsabile di area non comunichi all'interessato un provvedimento di diniego entro novanta giorni dal ricevimento della domanda stessa. In caso di domanda irregolare di cui al comma precedente, il termine per il formarsi del silenzio-assenso decorre dal giorno in cui è avvenuta la completa regolarizzazione della domanda.
6. Ad uno stesso soggetto non può essere rilasciata più di un'autorizzazione, salvo il caso di subingresso.
7. Il titolare di autorizzazione deve comunicare il cambiamento di residenza al comune in cui si è trasferito, il quale provvede ad annotare il cambio di residenza ed a prendere in carico l'intera posizione dell'operatore.

7-bis. Per le autorizzazioni rilasciate ad operatori divenuti irreperibili e cancellati dall'anagrafe della popolazione residente ai sensi art. 11, comma 1, lett. c) del DPR 223/1989 il responsabile del servizio provvede alla pronuncia di decadenza per mancanza sopravvenuta dei requisiti di legge.

Art.2 - Zone vietate

1. L'esercizio del commercio ambulante in forma itinerante è vietato nelle aree espressamente interdette dalla legislazione e nelle seguenti strade: P.zza Vittorio Emanuele. In occasione di manifestazioni particolari e non ripetibili il Sindaco può consentire la deroga al predetto divieto.
Inoltre entro il perimetro del Parco Naturale Regionale della Lessinia, è consentito lo svolgimento del commercio ambulante nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 33 del le Norme di Attuazione del Piano Ambientale del Parco approvato con D.C.R. Veneto n. 42 del 04.06.1997 e successive modificazioni. E' inoltre vietato il commercio itinerante anche nelle aree demaniali non comunali senza il preventivo permesso delle competenti autorità che stabiliscono le modalità e le condizioni di utilizzo.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo, ai sensi art. 30, comma 4° D.Lgs. n. 114/98, si applicano anche al produttore agricolo che esercita la vendita dei propri prodotti in forma itinerante.

Art. 3 - Svolgimento del commercio itinerante

1. Nelle zone dove il commercio itinerante non è vietato il suo svolgimento dovrà comunque essere effettuato compatibilmente con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale.
2. È vietato esercitare il commercio itinerante in concomitanza con lo svolgimento di mercati, posteggi isolati, e fiere, nelle aree adiacenti al mercato, ai posteggi isolati o alla fiera, intendendosi come aree adiacenti quelle poste ad una distanza inferiore a metri 500, misurata dal posteggio più vicino. Lo stesso divieto si applica anche nelle aree interessate da manifestazioni straordinarie nelle quali vengono rilasciate delle autorizzazioni temporanee limitate ai posteggi individuati nella deliberazione di approvazione del piano comunale di cui all'art. 2 della legge regionale.
3. Gli orari di esercizio dell'attività in forma esclusivamente itinerante devono intendersi liberalizzati ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera d) bis del D.L. 223/2006, convertito con modificazioni con la Legge 248/2006.
4. L'operatore può esercitare l'attività in forma itinerante con qualsiasi mezzo, purché l'attrezzatura di vendita e la merce non siano poste a contatto con il terreno, la merce non sia esposta su banchi collocati a terra e siano rispettate le norme igienico sanitarie.
5. L'operatore ha l'obbligo di esibire il titolo autorizzatorio in originale su richiesta degli organi di vigilanza.

Art.4 - Vendite a domicilio

1. Le vendite a domicilio possono essere effettuate, su tutto il territorio comunale.

CAPITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 1 - Sanzioni

1. Il Comune, ricevuto il verbale inviato dal responsabile della vigilanza urbana in ordine all'accertamento dell'infrazione contestata, in ordine al disposto dell'art. 29 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 , definisce l'entità della sanzione pecuniaria ed emette il provvedimento sanzionatorio previsto stabilendo l'eventuale sanzione accessoria.
2. Per ogni violazione al presente regolamento, non prevista dal Decreto legislativo 114/98, si applica la sanzione pecunia da 50 euro a 250 euro. In particolare è punito con tale sanzione chi:
 - a) non provvederà alla pulizia dell'area assegnata;
 - b) occuperà l'area oltre il termine fissato per lasciare libero il posteggio;
 - c) eccederà nell'occupazione del posteggio rispetto alla superficie autorizzata;
 - d) porrà in vendita prodotti non compresi nella tipologia merceologica per la quale è stato istituito il posteggio;
 - e) incorrerà in ogni altra violazione rispetto al dettato del presente regolamento.

Art. 2 - Variazione dimensionamento e localizzazione posteggi

1. Le variazioni del dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi e della loro localizzazione, purché disposte per motivi di interesse pubblico, per comprovata necessità o cause di forza maggiore, non danno luogo a modifiche del presente regolamento ma al mero aggiornamento, sentite le rappresentanze locali delle Associazioni degli operatori su

aree pubbliche maggiormente rappresentative a livello regionale, a cura dei competenti uffici comunali, delle schede e relative planimetrie che ne costituiscono gli allegati.

Art. 3 - Rinvio a disposizioni di legge

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti e in particolare quelle di cui alla Legge regionale del Veneto 6 aprile 2001, n. 10.

Art.4 - Abrogazione di precedenti disposizioni

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni vigenti presso l'Ente in materia e con lo stesso in contrasto.

Allegato 1

SCHEDA MERCATO N. 1

- a) Denominazione del mercato: MERCATO ESTIVO DEL CAPOLUOGO
Delibera istitutiva n.28 del 27/06/1995.
- b) Tipologia del mercato:
mercato stagionale, dal 1 luglio al 31 agosto;
cadenza: settimanale
giornata di svolgimento : il giovedì;
- c) ubicazione: P.zza Alpini;
- d) superficie complessiva dei posteggi: mq 315;
- e) totale posteggi: n. 8, di cui;
n. 6 del settore merceologico non alimentare;
n. 1 del settore merceologico alimentare
n. 1 riservati ai produttori agricoli;
- f) Orari:
- operazioni di vendita: dalle ore 8:00 alle ore 13:00
 - occupazione del posteggio: dalle ore 7:00 alle ore 8:00 .
 - allestimento attrezzature: dalle ore 7:00 alle ore 8:00
 - smontaggio attrezzature: dalle ore 13:00 alle ore 14:00
 - sgombero del posteggio: dalle ore 13:30 alle ore 14:30
 - assegnazione ai precari: dalle ore 8:00 alle ore 8:30
- a. I concessionari di posteggio entro le ore 8:00, devono aver installato il proprio bancoautoservizio e le attrezzature consentite nell'area relativa al posteggio a ciascun assegnato.
- b. Non è permesso installarsi sul mercato prima delle ore 7:00 e/o sgombrare i posteggio prima delle ore 13:00 se non per gravi intemperie od in caso di comprovata necessità(nel qual caso ogni operatore commerciale è tenuto a facilitare il transito di sgombero). Entro l'orario previsto per l'installazione sul mercato l'area deve comunque essere sgombra da cose e persone.
- c. Entro le ore 14:30 tutti i concessionari di posteggio debbono, aver sgomberato l'intera area di mercato così che possa essere ripristinato l'uso non mercatale della stessa.

d. L'operatore ha l'obbligo di esibire il titolo autorizzatorio in originale su richiesta dei competenti organi di vigilanza.

g). Estremi degli atti formali di conferma del mercato

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 27/06/1995 "Individuazione mercato estivo del Capoluogo", è stato individuato, ai sensi della Legge Regionale 8/95, il mercato stagionale al minuto a cadenza settimanale da tenersi nella giornata del giovedì, fissando quale zona di mercato parte dell'area pubblica denominata Piazza Alpini .

Con successiva deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 29/06/1999 "Spostamento temporaneo area mercato stagionale, Capoluogo- Provvedimenti" è stata individuata in via sperimentale quale zona di mercato la parte antistante la Chiesa in P.zza Vittorio Emanuele .

Con deliberazione di C.C. n. 4 del 16.01.2003 è stato approvato il Piano comunale del commercio su aree pubbliche.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 27.05.2004 è stato modificato il Piano Comunale del commercio su aree pubbliche con la trasformazione di un posteggio da non alimentare ad alimentare.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 30.06.2005 è stato modificato il Piano Comunale del commercio su aree pubbliche con il trasferimento del mercato da Piazza V. Emanuele a Piazza Alpini;

Con deliberazione di C.C. n.19 del 14.06.2007 è stato modificato il Piano Comunale del commercio su aree pubbliche, predisponendo una diversa dislocazione dei posteggi in quanto sono previsti lavori di riqualificazione della piazza.

Alla scheda è allegata **la planimetria**, indicante la superficie dei singoli posteggi e la relativa numerazione, la loro dislocazione, la suddivisione in settori ed eventuali tipologie merceologiche e la circolazione pedonale e veicolare.

Allegato 1

SCHEMA MERCATO N. 2

a) Denominazione del mercato: MERCATO ESTIVO DI SAN FRANCESCO

Delibera istitutiva n.29 del 27/06/1995.

b) Tipologia del mercato:

mercato stagionale, dal 1 luglio al 31 agosto;

cadenza: settimanale

giornata di svolgimento : la domenica

c) ubicazione: P.zza San Francesco;

d) superficie complessiva dei posteggi: mq 320;

e) totale posteggi: n.11, di cui;

n. 9 del settore merceologico non alimentare;

n. 1 del settore merceologico alimentare;

n. 1 riservati ai produttori agricoli;

f) Orari:

- operazioni di vendita: dalle ore 8:00 alle ore 16:00
- occupazione del posteggio: dalle ore 7:00 alle ore 8:00 .
- allestimento attrezzature: dalle ore 7:00 alle ore 8:00
- smontaggio attrezzature: dalle ore 15:00 alle ore 16:00
- sgombero del posteggio: dalle ore 16:00 alle ore 17:00
- assegnazione ai precari: dalle ore 8:00 alle ore 8:30

e. I concessionari di posteggio entro le ore 8:00, devono aver installato il proprio bancoautoservizio e le attrezzature consentite nell'area relativa al posteggio a ciascun assegnato.

f. Non è permesso installarsi sul mercato prima delle ore 7:00 e/o sgombrare il posteggio prima delle ore 16:00 se non per gravi intemperie od in caso di comprovata necessità(nel qual caso ogni operatore commerciale è tenuto a facilitare il transito di sgombero). Entro l'orario previsto per l'installazione sul mercato l'area deve comunque essere sgombra da cose e persone.

- g. Entro le ore 17:00 tutti i concessionari di posteggio debbono, aver sgomberato l'intera area di mercato così che possa essere ripristinato l'uso non mercatale della stessa.
- h. L'operatore ha l'obbligo di esibire il titolo autorizzatorio in originale su richiesta dei competenti organi di vigilanza.

g). Estremi degli atti formali di conferma del mercato

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 27/06/1995 "Individuazione mercato estivo domenicale Frazione San Francesco", è stato individuato, ai sensi della Legge 112/91 e della Legge Regionale 8/95, il mercato stagionale al minuto a cadenza settimanale da tenersi nella giornata di domenica nei mesi estivi di luglio ed agosto, individuando zona di mercato, parte dell'area pubblica denominata P.zza San Francesco.

Con deliberazione di C.C. n. 4 del 16.01.2003 è stato approvato il Piano comunale del commercio su aree pubbliche.

Con deliberazione di C.C. n. 19 del 14.06.2007 è stato modificato il Piano comunale del commercio su aree pubbliche, aumentando il numero di posteggi da 10 a 11 e riducendo di 1 i posteggi riservati ai produttori agricoli.

Alla scheda è allegata **la planimetria**, indicante la superficie dei singoli posteggi e la relativa numerazione, la loro dislocazione, la suddivisione in settori ed eventuali tipologie merceologiche e le circolazione pedonale e veicolare.

SCHEDA FIERA N. 3

1. Denominazione: ANTICA FIERA AGRICOLA
2. Ubicazione : P.zza Vittorio Emanuele, P.zza Alpini, Via Dante
3. Periodo di svolgimento: nella giornata del 2° martedì dei mesi di maggio e ottobre.
4. Caratteristiche strutturali:
 - a) superficie complessiva dei posteggi: mq .3650;
 - b) numero totale posteggi: 43, di cui:
 - n.40 del settore merceologico non alimentare;
 - n. 3 riservati ai produttori agricoli;
5. Orari:
 - operazioni di vendita: dalle ore 8:00 alle ore 13:00
 - occupazione del posteggio: dalle ore 7:00 alle ore 8:00
 - allestimento attrezzature: dalle ore 7:00 alle ore 8:00
 - smontaggio attrezzature: dalle ore 13:00 alle ore 14:00
 - sgombero del posteggio: dalle ore 13:30 alle ore 14:30
 - assegnazione ai precari: dalle ore 8:00 alle ore 8:30
 - a. I concessionari di posteggio entro le ore 8:00, devono aver installato il proprio bancoautoservizio e le attrezzature consentite nell'area relativa al posteggio a ciascun assegnato.
 - b. Non è permesso installarsi sull'area prima delle ore 7:00 e/o sgombrare il posteggio prima delle ore 13:00 se non per gravi intemperie od in caso di comprovata necessità (nel qual caso ogni operatore commerciale è tenuto a facilitare il transito di sgombero). Entro l'orario previsto per l'installazione sul mercato l'area deve comunque essere sgombra da cose e persone.
 - c. Entro le ore 14:30 tutti i concessionari di posteggio debbono, aver sgomberato l'intera area di mercato così che possa essere ripristinato l'uso non mercatale della stessa.
 - d. L'operatore ha l'obbligo di esibire il titolo autorizzatorio in originale su richiesta dei competenti organi di vigilanza.
6. Estremi degli atti formali di conferma della fiera
L'Antica Fiera Agricola si svolge da oltre duecento anni nel Capoluogo in Piazza V. Emanuele e l'antistante P.zza Alpini, nelle giornate del secondo martedì di maggio e settembre.

Alla scheda è allegata **la planimetria**, indicante la superficie dei singoli posteggi e la relativa numerazione, la loro dislocazione, la suddivisione in settori ed eventuali tipologie merceologiche e la circolazione pedonale e veicolare.

Allegato 1

SCHEMA FIERA N. 4

2. Denominazione: FIERA di SAN ROCCO

2. Ubicazione : P.zza San Rocco

3. Periodo di svolgimento: nella giornata dell'ultimo sabato di aprile e di settembre.

4. Caratteristiche strutturali:

- a) superficie complessiva dei posteggi: mq 260 ;
- b) numero totale posteggi: 20, di cui:
 - n.14 del settore merceologico non alimentare;
 - n. 2 del settore merceologico alimentare;
 - n. 4 riservati ai produttori agricoli;

5. Orari:

- operazioni di vendita: dalle ore 8:00 alle ore 18:00
- occupazione del posteggio: dalle ore 7:00 alle ore 8:00 .
- allestimento attrezzature: dalle ore 7:00 alle ore 8:00
- smontaggio attrezzature: dalle ore 18:00 alle ore 19:00
- sgombero del posteggio: dalle ore 18:30 alle ore 19:30
- assegnazione ai precari: dalle ore 8:00 alle ore 8:30

e. I concessionari di posteggio entro le ore 8:00, devono aver installato il proprio bancoautoservizio e le attrezzature consentite nell'area relativa al posteggio a ciascun assegnato.

f. Non è permesso installarsi sull'area prima delle ore 7:00 e/o sgombrare il posteggio prima delle ore 13:00 se non per gravi intemperie od in caso di comprovata necessità (nel qual caso ogni operatore commerciale è tenuto a facilitare il transito di sgombero). Entro l'orario previsto per l'installazione sul mercato l'area deve comunque essere sgombra da cose e persone.

g. Entro le ore 19:30 tutti i concessionari di posteggio debbono, aver sgomberato l'intera area di mercato così che possa essere ripristinato l'uso non mercatale della stessa.

h. L'operatore ha l'obbligo di esibire il titolo autorizzatorio in originale su richiesta dei competenti organi di vigilanza.

6. Estremi degli atti formali di conferma della fiera

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 30/11/1996 "Fiera Fraz. S. Rocco – spostamento data" è stata autorizzata l'Associazione Pro Loco di San Rocco ad effettuare l'Antica Fiera Agricola ripristinata con delibera n. 7 del 24/02/1993 nelle giornate dell'ultimo sabato di aprile e di settembre in P.zza San Rocco.

Alla scheda è allegata **la planimetria**, indicante la superficie dei singoli posteggi e la relativa numerazione, la loro dislocazione, la suddivisione in settori ed eventuali tipologie merceologiche e la circolazione pedonale e veicolare.

SCHEDA MERCATO N. 5

a) Denominazione del mercato: POSTEGGIO ISOLATO PIAZZA SAN ROCCO

Delibera istitutiva n. ___ del _____.

b) Tipologia del mercato:

mercato stagionale, da MAGGIO a OTTOBRE

cadenza: settimanale

giornata di svolgimento: SABATO

c) ubicazione: P.zza San Rocco

d) - superficie posteggio mq 32

- superficie complessiva dei posteggi: mq. 160

e) totale posteggi: n. 5 di cui

n. 3 del settore merceologico non alimentare;

n. 2 del settore merceologico alimentare

f) Orari:

- operazioni di vendita: dalle ore 8:00 alle ore 13:00
- occupazione del posteggio: dalle ore 7:00 alle ore 8:00 .
- allestimento attrezzature: dalle ore 7:00 alle ore 8:00
- smontaggio attrezzature: dalle ore 13:00 alle ore 14:00
- sgombero del posteggio: dalle ore 13:30 alle ore 14:30
- assegnazione ai precari: dalle ore 8:00 alle ore 8:30

- I concessionari di posteggio entro le ore 8:00, devono aver installato il proprio bancoautoservizio e le attrezzature consentite nell'area relativa al posteggio a ciascun assegnato.

- Non è permesso installarsi sul mercato prima delle ore 7:00 e/o sgombrare i posteggio prima delle ore 13:00 se non per gravi intemperie od in caso di comprovata necessità (nel qual caso ogni operatore commerciale è tenuto a facilitare il transito di sgombero). Entro l'orario previsto per l'installazione sul mercato l'area deve comunque essere sgombra da cose e persone.

- Entro le ore 14:30 tutti i concessionari di posteggio debbono, aver sgomberato l'intera area di mercato così che possa essere ripristinato l'uso non mercatale della stessa..

- L'operatore ha l'obbligo di esibire il titolo autorizzatorio in originale su richiesta dei competenti organi di vigilanza.
- Per quanto non previsto nel presente atto, si rimanda al Piano Comunale.

- Estremi degli atti formali di conferma del mercato:

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ del _____ "Piano comunale del commercio su aree pubbliche L.R. 10/2001 - istituzione posteggio isolato Piazza San Rocco", è stato istituito il mercato "posteggio isolato", stagionale al minuto a cadenza settimanale da tenersi nella giornata del sabato, fissando quale zona di mercato parte dell'area pubblica denominata Piazza San Rocco.

Alla scheda è allegata **la planimetria**, indicante la superficie dei singoli posteggi e la relativa numerazione, la loro dislocazione, la suddivisione in settori ed eventuali tipologie merceologiche e la circolazione pedonale e veicolare.